ORDINANZA N. 57/2023

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

VISTA: la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D. Lgs. n.169/2016;

VISTO: l'art. 7, comma 1 del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D. Lgs. n.169/2016;

VISTO il D.M. n. 41 del 1° febbraio 2021 del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con il quale è stato nominato il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTO il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA l'ordinanza n. 32/22, le cui premesse si intendono qui integralmente richiamate, con la quale sono stati interdetti gli arenili ivi evidenziati, ubicati in zona S. Giovanni a Teduccio del litorale di Napoli, fino all'esito delle programmate attività di sondaggio, caratterizzazione ed elaborazione di un'adeguata analisi di rischio;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 21311 del 27.7.23 con cui il Comune Napoli – Area Tutela Territorio nel trasmettere le risultanze delle attività sopra menzionate ed in particolare l'analisi di rischio elaborata da Arpa Campania del sito "Arenile di S. Giovanni a Teduccio cod. PRB 3049N493", ha ritenuto che:

- " *con riferimento agli arenili individuati nella allegata figura tavola 2 individuazione arenili, la spiaggia denominata vico II Marina e la piccola spiaggia adiacente il museo di Pietrarsa, ricomprese nell'arenile n.4, possano essere rese immediatamente fruibili per l'elioterapia;*
- *Nelle more della realizzazione dei necessari interventi di bonifica, la spiaggia Boccaperti, coincidente con l'arenile n. 3, e la spiaggia vico I Marina, ricompresa nell'arenile n. 4, possano essere resi fruibili per l'elioterapia durante la stagione estiva in corso adottando soluzioni (ad es. delimitazioni), in corrispondenza delle aree nelle quali il rischio rilevato è inaccettabile, che vadano ad influire sulle* caratteristiche delle sorgenti e dei percorsi di esposizione ai contaminanti;

ATTESO che il comune di Napoli si è reso disponibile alla realizzazione degli interventi in parola a propria cura e spese;

RITENUTO che, ai fini della tutela della salute pubblica, fino all'esito delle operazioni di messa in sicurezza dei poligoni contaminati, come individuati nelle tavole 6.1 e 6.3 dell' Analisi di Rischio (rimesse rispettivamente in allegato 1 ed allegato 2 alla presente ordinanza) anche le porzioni di arenile in cui essi sono ricompresi non debbano essere rese fruibili, ad esclusione dei due piccoli arenili posti rispettivamente a ridosso del museo di Pietrarsa ed al varco di vico II Marina come individuati nell'allegato 3;

RITENUTO, pertanto, opportuno, procedere a una modifica parziale dell'ord. 32/2022, finalizzata ad una riperimetrazione, delimitazione fisica e messa in sicurezza delle porzioni di arenili risultate contaminate;

VISTI gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;

PRESO ATTO della proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze in merito alla emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 let.a) della legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;

IL DIRIGENTE
Dr. Ugo VESTRI

ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

IL SEGRETARIO GENERALE
Arch. Giuseppe GRIMALDI

ORDINA

Art.1

Ai soli fini della delimitazione e messa in sicurezza delle aree risultate contaminate - individuate con tratteggio in rosso nella planimetria **all. n. 1** ("*Poligono contaminato C14*" dell'arenile n. 3 – Spiaggia Boccaperti) e nella planimetria **all. n. 2** ("*Poligono contaminato C2*" dell'arenile n. 4 – spiaggia Vico I° Marina) – è consentito l'accesso agli arenili 3 e 4 - oggetto di limitazioni di cui all' ordinanza AdSP MTC n. 32/2022 - al Comune di Napoli ovvero alle ditte/società da esso individuate, al solo scopo di eseguire tali interventi.

Art .2

A decorrere dalla data di emissione della presente ordinanza, le aree demaniali marittime di San Giovanni a Teduccio, cerchiate in rosso **nell'all.3** alla presente ordinanza ed aventi accesso da vico II° Marina sono nuovamente fruibili per fini elioterapici e per altri usi autorizzati da questo Ente.

Art.3

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dallo svolgimento dei lavori di cui alla presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

Art.4

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza che entra in vigore con decorrenza immediata odierna e resterà valida fino a termine esigenza.

Art.5

La presente Ordinanza è affissa all'Albo della Capitaneria di Porto, del Comune di Napoli e di questa Autorità di Sistema Portuale.

Napoli, lì 04.08.2023

IL PRESIDENTE
Avv. Andrea ANNUNZIATA

ARPA CAMPANIA

Analisi di Rischio del sito 3049N493
Arenili di San Giovanni a Teduccio

Legenda

3049N493 Arenili di San Giovanni

Poligoni di Thiessen

Poligono contaminato

Poligono non contaminato

All. 1

Tavola 6.2: Poligoni contaminati suolo profondo Arenile 3

0 10 20 30 m

ARPA CAMPANIA

Analisi di Rischio del sito 3049N493
Arenili di San Giovanni a Teduccio

Legenda

3049N493 Arenili di San Giovanni

Poligoni di Thiessen

Poligono contaminato

Poligono non contaminato

All. 2

Tavola 6.3: Poligoni contaminati suolo profondo Arenile 4

0 10 20 30 m

Arenile 1
Arenile 2
Arenile 2
Arenile 3
Arenile 4
Arenile 4
Arenile 4

ALL. 3